

VARIANTE N.4 PIANO DEGLI INTERVENTI
ADEGUAMENTO ALLA LR.50/2012

Criteria per l'insediamento di attività commerciali

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE
(ESTRATTO)

marzo 2017

Archistudio di marisa fantin e irene pangrazi architetti associati
strada pelosa183 - 36100 vicenza tel. 0444-240760 - fax 532588
CF.-P.I. 02028850242 e-mail archistudio@archistudio.eu

Sommario

MODIFICHE ALLE NTO DEL PI	3
TITOLO II – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.I.	3
ARTICOLO 5 Attuazione del P.I.....	3
5.5 Accordi tra soggetti pubblici e privati.....	3
TITOLO IV – DESTINAZIONI D’USO.....	4
ARTICOLO 13 Destinazioni d'uso per le zone in ambito urbano a carattere residenziale	4
ARTICOLO 30 ZONE D1/ac.....	5
ARTICOLO 31 ZONE D1/ae	6
ARTICOLO 32 ZONE D1/bc.....	7
ARTICOLO 34 ZONE D2c.....	8
ARTICOLO 35 ZONE D2e	9
ARTICOLO 43 Criteri di programmazione delle attività commerciali.....	10

MODIFICHE ALLE NTO DEL PI

TITOLO II – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.I.

ARTICOLO 5 Attuazione del P.I.

(...)

5.5 Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione operativa proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
2. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale della pianificazione operativa, nel rispetto della pianificazione strategica comunale, della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. L'accordo costituisce parte integrante del P.I. cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione della specifica variante al P.I. ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui la Pubblica Amministrazione conclude accordi, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Per quanto non disciplinato dall'Art. 6 della L.R. n. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti, della L. n. 241/1990.
6. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.; la procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'Art. 6 della L.R. n. 11/2004.
7. Nella variante n. 3 e nella variante n. 4 al P.I., in base agli indirizzi amministrativi sulle linee guida ed i criteri generali da applicare agli accordi pubblico-privato, in attuazione del citato art. 6 della LR 11/2004 e delle Norme Tecniche del P.A.T., al fine di chiarire quali fossero i criteri di giudizio per l'esame di eventuali proposte formulate dai privati e di assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico di interventi urbanistici, sia nelle aree di nuova urbanizzazione che in quelle da recuperare o riqualificare, sono state inserite le seguenti proposte:
 - Accordo n. 1 - Consorzio lottizzanti del P.di.L. "Le Marascare";
 - Accordo n. 2 - Soc. Coop. Agricola Caseificio Sociale "S. Vito".
 - Accordo n. 3 - Alì S.p.A.

I contenuti degli accordi sottoscritti sono stati quindi inseriti direttamente negli elaborati di piano, individuando le rispettive "aree oggetto di perequazione".

TITOLO IV – DESTINAZIONI D'USO

ARTICOLO 13 Destinazioni d'uso per le zone in ambito urbano a carattere residenziale

1. Nelle zone a tessuto insediativo omogeneo tipo A, B, C sono ammesse solo costruzioni residenziali e commerciali, direzionali o produttive compatibili con l'uso residenziale.
2. Le attività compatibili con la residenza sono:
 - a attività turistiche e servizi di ristoro;
 - b1 - esercizi commerciali di vicinato e:
 - nelle zone A medie strutture di vendita fino a 1500 mq, medio grandi strutture di vendita da 1500 a 2500 mq e grandi strutture di vendita previa stipula di accordo ex art. 6 della Lr 11/04;
 - nelle zone B medie strutture di vendita fino a 1500 mq. Qualora la zona B sia prospiciente la SP 248 per una profondità pari a 50 metri sono consentite con intervento edilizio diretto, negli altri casi sono consentite solo con PUA;
 - nelle zone C1 e C2 medie strutture di vendita fino a 1500 mq sono consentite solo con PUA;
 - b2 magazzini e depositi commerciali, limitatamente al piano interrato e al piano terreno;
 - c1 laboratori per attività artigianali di servizio e di produzione, ad esclusione, per quest'ultimo, delle zone C2 limitatamente al piano terreno e al primo piano, purché non producano rumori od odori nocivi o molesti; restano escluse le attività che producono emissioni superiori ai limiti stabiliti dalla tabella compresa nell'Art. 8 D.P.R. 14.04.1971, n. 322;
 - c2 autorimesse private;
 - c3 autorimesse pubbliche;
 - d1 studi professionali, commerciali, ambulatori medici ed altre attività amministrative di servizio sia pubblico che privato;
 - d2 attività direzionali come banche, assicurazioni, sedi politiche o sindacali;
 - d3 attrezzature civiche;
 - e attrezzature per lo svago come cinema, teatri, campi di gioco o simili, palestre;
 - f nidi e asili privati.
3. I parcheggi previsti come standards urbanistici dal D.M. 1444/1968 potranno essere ricavati anche in locali sotterranei.
4. Le destinazioni d'uso non ammesse sono, principalmente, quelle relative a:
4/11

- attività industriali;
- attività classificate insalubri, al cui riguardo si fa comunque rinvio alla normativa vigente in materia di industrie insalubri di prima e seconda classe di cui alla specifica normativa in materia;
- tutte le attività che possono recare pregiudizio alla salubrità, all'igiene, nonché al decoro.

ARTICOLO 30 ZONE D1/ac

1. Sono zone occupate da insediamenti artigianali o industriali o commerciali all'ingrosso esistenti. E' ammesso l'intervento edilizio diretto.

2. In queste zone sono consentite anche le seguenti destinazioni d'uso:

a) esercizi commerciali di vicinato

b) ~~come definiti all'Art. 7 della L.R. 15/2004,~~ medie strutture di vendita fino a 1500 mq come definite all'Art. ~~7-3~~ della L.R. ~~1550/2012~~04, ~~con superficie di vendita non superiore al mq. 1.000 e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all'Art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell'Art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004~~

a)c) attività commerciali all'ingrosso;

b)d) palestra, centro benessere e fisioterapico

e)e) impianti di stoccaggio merci, magazzini, depositi;

f)f) attività di spedizioni merci, corrieri, deposito automezzi;

e)g) mostre commerciali, sale di esposizione;

f)h) impianti annonari e per l'approvvigionamento di derrate;

g)i) attività di manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse alle attività commerciali e di stoccaggio;

h)j) impianti ed attività a servizio del traffico (officine, garages, distributori, ecc.);

i)k) attrezzature ricettive e per la ristorazione;

j)l) attività artigianali di servizio e produzione;

k)m) _____ studi professionali, commerciali, ambulatori medici ed altre attività amministrative di servizio sia pubblico che privato;

l)n) attività direzionali come banche, assicurazioni, sedi politiche o sindacali;

m)o) _____ attrezzature per lo svago come cinema, teatri campi di gioco o simili;

n)p) nidi e asili privati compatibilmente con le attività produttive svolte in prossimità.

Infine quella residenziale per l'abitazione per proprietario o del custode.

3. Valgono i seguenti parametri urbanistici:

rapporto di copertura	%	50
altezza massima	m	10
distanze dai confini	m	5

4. Sono consentite altezze fino a m 12 solo su accordo convenzionale con l'Amministrazione comunale.

5. La distanza minima dalle strade è di m 5, è tuttavia ammesso l'ampliamento in allineamento purché questo non sopravanzi verso il fronte stradale.
6. Nel caso di ampliamento o di completo rifacimento di edifici esistenti il progetto deve destinare a parcheggi, facilmente accessibili dall'esterno, una superficie non inferiore al 5% del lotto.
7. E' ammessa una sola abitazione per il proprietario o per il custode fino a 500 mc., purché costituisca corpo unico con il fabbricato produttivo. Ogni frazionamento effettuato successivamente alla realizzazione dell'intervento, non darà comunque diritto alla realizzazione di ulteriori unità immobiliari.
8. Qualora le principali opere di urbanizzazione siano carenti o mancanti l'Amministrazione Comunale, preventivamente al rilascio del permesso di costruire, richiederà la presentazione di un planivolumetrico in scala non inferiore a 1:500 che preveda la disposizione dei volumi edilizi e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 31 ZONE D1/ae

1. Trattasi di zone per insediamenti artigianali o industriali o commerciali all'ingrosso di nuova urbanizzazione. Ogni intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo. Per gli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001.
2. In queste zone sono consentite anche le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) esercizi commerciali di vicinato
 - ~~b) come definiti dall'Art. 7 della L.R. 15/2004, medie strutture di vendita fino a 1500 mq come definite dall'Art. 7-3 della L.R. 1550/2004-2012, con superficie di vendita non superiore al mq. 1.000 e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all'art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell'art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004,~~
 - a)c) attività commerciali all'ingrosso;
 - b)d) palestra, centro benessere e fisioterapico
 - e)e) impianti di stoccaggio merci, magazzini, depositi;
 - d)f) attività di spedizioni merci, corrieri, deposito automezzi;
 - e)g) mostre commerciali, sale di esposizione;
 - f)h) attività di manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse alle attività commerciali e di stoccaggio;
 - g)i) uffici pubblici e privati a servizio delle attività commerciali ed annonarie;
 - h)j) impianti ed attività a servizio del traffico (officine, garages, distributori, ecc.);
 - i)k) attrezzature ricettive e per la ristorazione;
 - j)l) attività artigianali di servizio;
 - k)m) _____ nidi e asili privati compatibilmente con le attività produttive svolte in prossimità. Infine quella residenziale per l'abitazione per proprietario o del custode.
3. Al fine di contenere l'utilizzo di territorio è possibile la costruzione di fabbricati affiancati.

4. Valgono i seguenti parametri urbanistici:

rapporto di copertura	%	60
altezza massima	m	10
distanza delle strade	m	7,5
distanza dai confini	m	5

5. Sono consentite altezze fino a m 12 solo su accordo convenzionale con l'Amministrazione comunale.

6. E' ammessa una sola abitazione per il proprietario o per il custode fino a 500 mc con un rapporto di 1 mq di residenza ogni 10 mq di superficie coperta produttiva, purché costituisca corpo unico con il fabbricato produttivo. Ogni frazionamento effettuato successivamente alla realizzazione dell'intervento, non darà comunque diritto alla realizzazione di ulteriori unità immobiliari.

ARTICOLO 32 ZONE D1/bc

1. Sono le zone occupate da insediamenti industriali o artigianali o commerciali all'ingrosso esistenti. E' ammesso l'intervento edilizio diretto.

2. In queste zone sono consentite anche le seguenti destinazioni d'uso:

a) esercizi commerciali di vicinato

b) come definiti dall'Art. 7 della L.R. 15/2004,

c) medie strutture di vendita fino a 1500 mq come definite dall'Art. 7-3 della L.R. 1550/20042012, ~~con superficie di vendita non superiore al mq. 1.000 e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all'art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell'Art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004,~~

a)d) attività commerciali all'ingrosso;

b)e) palestra, centro benessere e fisioterapico

e)f) impianti di stoccaggio merci, magazzini, depositi;

d)g) attività di spedizioni merci, corrieri, deposito automezzi;

e)h) mostre commerciali, sale di esposizione;

f)i) impianti annonari e per l'approvvigionamento di derrate;

g)j) attività di manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse alle attività commerciali e di stoccaggio;

h)k) impianti ed attività a servizio del traffico (officine, garages, distributori, ecc.);

i)l) attrezzature ricettive e per la ristorazione;

j)m) attività artigianali di servizio;

k)n) nidi e asili privati compatibilmente con le attività produttive svolte in prossimità.

Infine quella residenziale per l'abitazione del proprietario o del custode.

3. Valgono i seguenti parametri urbanistici:

rapporto di copertura	%	50
altezza massima	m	10
distanza dai confini	m	5

4. Sono consentite altezze fino a m 12 solo su accordo convenzionale con l'Amministrazione comunale.
5. La distanza minima dalle strade è di m 7,5, è tuttavia ammesso l'ampliamento in allineamento purché questo non sopravvanti verso il fronte stradale.
6. Nel caso di ampliamento o di completo rifacimento di edifici esistenti il progetto deve destinare a parcheggi, facilmente accessibili dall'esterno, una superficie non inferiore al 10% del lotto.
7. E' ammessa una sola abitazione per il proprietario o per il custode fino a 500 mc, purché costituisca corpo unico con il fabbricato produttivo. Ogni frazionamento effettuato successivamente alla realizzazione dell'intervento, sarà condizionato dalla parte residenziale già attuata in precedenza.
8. Qualora le principali opere di urbanizzazione siano carenti o mancanti l'Amministrazione Comunale, preventivamente al rilascio della concessione, richiederà la presentazione di un Planivolumetrico in scala non inferiore a 1:500, che preveda la disposizione dei volumi edilizi e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 34 ZONE D2c

1. Trattasi di insediamenti commerciali, terziari, artigianali di servizio in zone sostanzialmente urbanizzate. Sono ammessi gli interventi edilizi diretti.

2. Sono ammesse tutte le attività compatibili con la residenza senza limiti di superficie o di piano. Si precisa che le attività commerciali ammesse consistono in:

a. esercizi commerciali di vicinato come definiti dall'Art. 7-3 della L.R. 1550/20042012,

b. medie strutture di vendita fino a 1500 mq come definite dall'Art. 7-3 della L.R. 1550/20042012, ~~con superficie di vendita non superiore a mq. 1.000 e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all'art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell'Art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004,~~

c. attività commerciali all'ingrosso.

Nelle zone D2c nn. 1-2 e 7-3 sono consentite medie strutture di vendita fino a 2500 mq come definite all'art. 3 della L.R. 50/2012 previa stipula di accordo ex art. 6 della Lr 11/04.

~~sono confermate le medie strutture di vendita con superficie superiore a 1000 mq: eventuali ampliamenti sono ammessi nel rispetto dei criteri emanati dal Comune.~~ Nella zona D2c n. 2-7 è confermata la grande struttura di vendita esistente. E' consentita nell'ambito degli indici di P.I. la residenza per il proprietario o il custode dell'unità produttiva per un massimo comunque di 500 mc.

2-3. E' consentito un ampliamento fino a raggiungere un rapporto di copertura del 50%. L'altezza massima è di 8,5 m. Sono consentite altezze fino a m 12 solo su accordo convenzionale con l'Amministrazione comunale.

3-4. Per gli interventi che richiedono il rilascio di Permesso di costruire, il progetto deve destinare a

parcheggi una superficie non inferiore ai limiti imposti dalla vigente legislazione urbanistica.

4.5. Prescrizioni particolari:

All'interno dell'insediamento produttivo esistente I.P. (Industria Povolaro) è consentita la trasformazione, anche parziale, dei fabbricati esistenti nel rispetto delle destinazioni d'uso del presente articolo. In caso di cambio d'uso da artigianale a terziario e/o commerciale, il soggetto attuatore dovrà cedere una quota di parcheggi pubblici nel rapporto di 1 mq /1 mq, oltre ai parcheggi pertinenziali previsti dalla legislazione regionale e nazionale vigente.

ARTICOLO 35 ZONE D2e

1. Trattasi di aree destinate ad insediamenti commerciali, terziari, artigianali di servizio in aree di nuova urbanizzazione. Sono ammesse tutte le attività compatibili con la residenza senza limiti di superficie o di piano.

2. Si precisa che le attività commerciali ammesse consistono in:

a. esercizi commerciali di vicinato come definiti dall'Art. 7-3 della L.R. 1550/2004~~2012~~,

b. medie strutture di vendita fino a 1500 mq come definite dall'Art. 7-3 della L.R. 1550/2004~~2012~~,

a.c. ~~con superficie di vendita non superiore a mq. 1.000 e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all'art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell'Art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004,~~ attività commerciali all'ingrosso.

~~2.3. E' inoltre possibile, in alternativa, compatibilmente con quanto disposto dai vigenti criteri per l'insediamento delle attività commerciali emanati dal Comune ai sensi della Legge Regionale n. 15/2004,~~ l'insediamento di medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq. 2.500, alle condizioni disposte ai commi successivi.

4. L'insediamento è subordinato ad un preventivo accordo fra la ditta richiedente e l'amministrazione comunale e alla redazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo convenzionato che regoli gli aspetti planivolumetrici e tutti gli aspetti viabilistici, con particolare riferimento agli innesti sulla viabilità esistente, agli accessi e alla dotazione infrastrutturale e di standards. Dovrà quindi essere prevista, ~~ai sensi dell'Art. 19, comma 1, della Legge Regionale,~~ una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali e in particolare sulla viabilità principale. I piani quindi, dovranno essere corredati da un idoneo studio dell'impatto sulla viabilità redatto secondo le normali condizioni di traffico. Infine, dovrà essere garantita una disponibilità di area libera e di parcheggio almeno nella misura minima prevista dall'Art. 1643, ~~comma 2, lettere c) e d), della citata Legge Regionale 15/2004 diverse dai Centri Storici delle NTO.~~

3.5. Nella zona D2e49 sono consentite le grandi strutture di vendita come definite all'art. 3 della L.R. 50/2012 nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo ex art. 6 della Lr 11/04 sottoscritto e parte

integrante del PI. Dovranno conseguentemente essere prodotte le autorizzazioni ambientali conseguenti alle opere da realizzare secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4.6. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo. Per gli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d) del D.P.R. n. 380/2001.

5.7. Valgono i seguenti parametri urbanistici:

rapporto di copertura	%	50
altezza massima	m	10
distanza dalle strade	m	5
distanza dai confini	m	5

ARTICOLO 43 Criteri di programmazione delle attività commerciali

1. Parcheggi: ~~ai sensi dell'Art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004,~~ ogni nuovo insediamento commerciale consistente in esercizio di vicinato o media struttura di vendita fino a 1500 mq dovrà essere equipaggiato con una adeguata dotazione di parcheggi che, in ragione della Zona a Tessuto Insediativo Omogeneo di appartenenza non potrà essere inferiore ai seguenti parametri, riferiti alla superficie di pavimento delle strutture commerciali:

Zona A	0,2 mq/mq
Zona B1	0,4 mq/mq
Zona B2	0,4 mq/mq
Zona B3	0,5 mq/mq
Zona B3.1	0,4 mq/mq
Zona C1	0,4 mq/mq
Zona C2	0,6 mq/mq
Zona D1ac	0,5 mq/mq
Zona D1ae	0,7 mq/mq
Zona D1bc	0,5 mq/mq
Zona D1be	0,7 mq/mq
Zona D2c	0,6 mq/mq
Zona D2e	0,9 mq/mq

2. All'interno delle zone A, l'Amministrazione Comunale qualora dimostri l'impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi – piano o sotterranee, purché compatibili con le presenti Norme.

2.3. Nel caso di media struttura di vendita oltre 1500 mq o di grande struttura di vendita, le dotazioni di parcheggio minime sono quelle stabilite dall'art. 5 dell'Allegato A Dgr 1047/2013.

3.4. Dotazione viabilistica e accessibilità: ai sensi dell'Art. ~~16-11~~ dell'Allegato A Dgr 1047/2013, della L.R. 15 del 13 agosto 2004, le domande per il rilascio dell'autorizzazione alle medie e grandi strutture di vendita devono prevedere una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in

funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare relativamente alla S.S. 248 Marosticana Schiavonesca, alla S.P. n. 50 di Novoledo, alla S.P. per Montecchio Precalcino e corredata da studi di impatto della viabilità, oltre alla specifica documentazione richiesta dalla disciplina vigente.

~~4. Medie strutture di vendita: ai sensi dell'Art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004 e se non specificatamente vietato dalle presenti norme e/o dalla cartografia di progetto, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all'Art. 14 della legge citata, è possibile la realizzazione di Medie strutture di vendita all'interno delle seguenti ZTO:~~

- ~~● Strutture con superficie di vendita fino a 800 mq~~

~~Zona B1~~

~~Zona B3~~

~~Zona B3.1~~

~~Zona C1~~

~~Zona C2~~

- ~~● Strutture con superficie di vendita fino a 1.000 mq e fino a 2.500 mq limitatamente ad attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell'Art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004~~

~~Zona D1be~~

~~Zona D1ae~~

~~Zona D1ac~~

~~Zona D2e~~

~~Zona D2e~~

- ~~● Strutture con superficie di vendita fino a 2.500 mq, alle condizioni di cui al 4° comma dell'Art. 35 delle presenti Norme~~

~~Zona D2e~~

- ~~● Strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 mq~~

~~Zona A~~

~~Zona D2e nn. 1, 2, 7~~

- ~~● Grande struttura di vendita: zona D2e n. 7~~